

Proc. n. 1219/2024 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Sent. 512/24

Rep. 555/24

Liq. CONTR. 30/24

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali

Presidente

Dott. Vittorio Carlomagno

Giudice

Dott. Claudio Tedeschi

Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 1219/2024 R.G. ha pronunciato
la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 7.08.2024, da:
Del Guercio Noemi, nata a Roma il 24.08.1981, C.F. DLG
NMO81M64H501V, con la rappresentanza e difesa, in forza di
procura in atti, degli avv.ti Luigi Benigno e Daniele De Angelis;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 7.08.2024, Del Guercio Noemi ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata sensi degli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) a tale fine sostenendo: l'esistenza di debitoria, a proprio carico, esclusivamente *'di natura consumeristica'*, pari ad euro 341.327,04; che il proprio nucleo familiare registrava la presenza dei propri genitori, [REDACTED] e [REDACTED]; che sussistevano i presupposti richiesti dagli articoli 268 e 269 CCII; che il proprio patrimonio registra la presenza della proprietà di immobile sito in Roviano, già oggetto di procedura esecutiva incardinata presso il tribunale di Tivoli con il n. 128/2014 RGE ed estinta per rinuncia del creditore precedente per infruttuosità del cespite oltre che la nuda di proprietà di altro posto in Roma, in via Pisino n. 155, già oggetto di alienazione nel contesto di procedimento espropriativo immobiliare; che è percettrice emolumento stipendiale in forza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere dal'1.10.2020 con [REDACTED] per un importo netto mensile di euro [REDACTED]

2.

Accede al ricorso *'relazione del professionista incaricato per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato'* a firma dell'avv. Francesca Romana Capezzuto che si è conclusivamente espressa rassegnando *'giudizio positivo sulla completezza e sulla verosimile attendibilità della documentazione'* resa disponibile dalla ricorrente.

3.



Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che sussiste la competenza di questo tribunale a deliberare la proposta istanza poiché il sovraindebitato, come comprovato da relativa certificazione anagrafica in atti rilasciata il 25.07.2024, ha la propria residenza in Roma, in via Pisino n. 155, e ciò ne radica la cognizione deliberativa ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII.

Osserva, poi, il tribunale che dalla relazione stilata dal gestore della crisi emerge che parte del debito a carico della ricorrente ha causale inerenza al pregresso esercizio di attività imprenditoriale: ciò può sostenersi quanto alla posta passiva originariamente in essere con INPS –relativamente alla quale l'ente creditore ne ha precisato la natura causale contributiva conseguente all'iscrizione della debitrice '*nella Gestione lavoratori autonomi-commercianti per il periodo dall'1/01/2008 al 17/12/2012*'- ovvero all'ulteriore in origine in essere con 'Credito Artigiano' –che, come motivatamente evidenziato nel decreto del 15.05.2024 con cui questo tribunale rigettava la richiesta dell'odierna ricorrente, volta a dare abbrivio a procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex articolo 67 CCII, attiene a mutuo contratto anche per ripianare debitoria derivante dall'esercizio di ristorazione da ella gestito sino all'anno 2012- con conseguente sua possibile assoggettabilità a liquidazione giudiziale; tuttavia, risultando tale attività d'impresa cessata nell'anno 2012 ciò, a mente dell'articolo 33 CCII osta effetto preclusivo al possibile avvio di tale concorrente procedura.

4.

Ritiene il collegio che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente poiché:

-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

-la ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, ha illustrato esaurientemente la propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere, rettificata dal gestore della crisi in euro 388.446,81, l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura.

4.a

Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento mensile stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario al mantenimento la sua quantificazione viene rimessa a



successiva determinazione del designando giudice delegato su indicazione che sarà resa dal gestore della crisi facendo applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della sig.ra Del Guercio Noemi, nata a Roma il 24.08.1981, C.F. DLG NMO81M64H501V presentata con ricorso depositato il 7.08.2024;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Francesca Romana Capezzuto ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione e da determinare in applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 settembre 2024

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali

